



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MOLLAME, MANTERO, DE PETRIS, CROATTI,  
LA MURA, NUGNES, CRUCIOLI, NATURALE, TRENTACOSTE e FERRARA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2021**

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge incide sull'attuale formulazione della legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, mediante precise modifiche dell'articolo.

All'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1), – incidente sull'articolo 2, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 – è disposto che dalla canapa coltivata è possibile ottenere coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento.

Al comma 1, lettera *a*), numero 2), del medesimo articolo 1 – in sostituzione dell'attuale formulazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 – è disposto che l'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Al comma 1, lettera *b*), numero 1), dell'articolo 1 – in sostituzione dell'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 – è disposto che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo

ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.

Al comma 1, lettera *b*), numero 2), – in modifica dell'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 3, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 – è disposta la soppressione delle parole «in pieno campo». Dunque, considerata la detta soppressione, nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dalle autorità competenti, le modalità di prelievo, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture – non ulteriormente definite se in pieno campo o meno – ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

Al comma 1, lettera *b*), numero 3), – in sostituzione dell'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 7, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 – è disposto che il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. È altresì esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto.

Al comma 1, lettera *b*), numero 4), dopo l'articolo 4, comma 7, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, è aggiunto un ulteriore comma che precisa che i semilavorati, le in-

fiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati e gli oli non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Al comma 1, lettera *c*), sempre dell'articolo 1, - in modifica dell'attuale formulazione dell'articolo 6, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 - è disposto che una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata alla promozione della ricerca, della selezione e della registrazione di nuove varietà di canapa atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.

Al comma 1, lettera *d*), dopo l'articolo 9, comma 1, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono aggiunti due ulteriori commi. Il primo (*1-bis*) che stabilisce che, fatto salvo quanto già disposto in tema di contenuto minimo delle informazioni dei prodotti destinati al consumatore, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati

destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli, commercializzati sul territorio nazionale, debbano riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative: *a*) alla quantità di THC contenuto; *b*) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto; *c*) all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea; *d*) al Paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea; *e*) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza. Il secondo comma (*1-ter*) precisa che con decreto del Ministero della salute, adottato previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l'Istituto superiore di sanità, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui all'aggiunto comma *1-bis*. Nelle more dell'adozione del decreto è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei preparati di cui all'aggiunto comma *1-bis*.

L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

(*Modifiche alla legge 2 dicembre 2016,  
n. 242*)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« *g-bis*) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;

b) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli or-

gani di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie »;

2) al comma 3, le parole: « in pieno campo » sono soppresse e le parole: « tetraidrocannabinolo (THC) » sono sostituite dalla seguente: « THC »;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni impiantate nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e dei prodotti derivati dalla canapa di cui all'articolo 2 possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto »;

4) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 »;

c) all'articolo 6, comma 2, le parole: « al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « a promuovere la

ricerca, la selezione e la registrazione di nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento »;

*d)* all'articolo 9, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis.* Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

*a)* alla quantità di THC contenuto;

*b)* alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;

*c)* all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

*d)* al Paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;

*e)* al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

*1-ter.* Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma *1-bis*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei preparati di cui al comma *1-bis* ».

Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00